

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLIE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



23776/11

OGGETTO: deturmi
maggiore assefuo
divorale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Felicetti	Presidente	R.G.N. 19876/07
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	
Dott. Salvatore Di Palma	Consigliere	
Dott. Massimo Dogliotti	Consigliere	Cron. 23776
Dott. Giacinto Bisogni	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente: Ud. 10.10.2011

S E N T E N Z A

(Motivazione semplificata)

sul ricorso proposto da:

, elettivamente

domiciliato in Roma, via _____, presso _____

l'avv. _____ rappresentato e difeso

dall'avv. _____ giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

, elettivamente domiciliata in Roma,

via _____ presso l'avv. _____

rappresentata e difesa dall'avv. _____ giusta

delega in atti;

- **controricorrente** -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la privacy e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

2413
2011



avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 51 del 19.1.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. per e per

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto e Diritto

A seguito di ricorso proposto da in data 29.12.2001 il Tribunale di Cremona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dal ricorrente e respingendo la domanda di quest'ultima di determinazione di contributo al suo mantenimento e di versamento di quota di TFR.

La decisione, impugnata dalla veniva riformata dalla Corte di appello di Brescia, che avendo rilevato una significativa sproporzione fra i redditi delle parti, condannava al pagamento di un assegno mensile di € 508 in favore della , di cui riconosceva anche il diritto a percepire la quota del 40% dell'importo liquidato a titolo di trattamento



di fine rapporto.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi poi illustrati da memoria, cui resisteva l'intimata con controricorso, con i quali rispettivamente denunciava:

1) violazione degli artt. 5 l. 1970/898, 10 l. 1987/74, 5 l. 2005/263, con riferimento alla previsione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento aveva inoltre consentito alla di ottenere la quota di spettanza sul TFR liquidato.

La statuizione sarebbe infatti errata per l'omessa considerazione dell'età di esso ricorrente, per l'obbligo a suo carico di provvedere alle esigenze di una figlia in giovanissima età, per la sostanziale natura reddituale dei suoi proventi, per la reale mancanza di incidenza del detto assegno sul tenore di vita della , attesa la consistenza del reddito dalla stessa percepito nonché quella del suo patrimonio immobiliare, fra l'altro arricchito dalla qualità di erede della madre defunta (circostanza di cui fra l'altro non avrebbe tenuto conto la Corte territoriale);

2) vizio di motivazione in relazione agli stessi articoli indicati sub 1), per il fatto che la Corte



non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali sarebbe stato corretto desumere l'impossibilità, per la
, di mantenere il tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio.

I due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente per l'unicità della doglianza prospettata, essenzialmente consistente nell'individuazione del parametro da adottare al fine di accertare l'esistenza o meno del diritto del coniuge all'assegno divorzile, e sono infondati.

Al riguardo va infatti osservato che l'accertamento del detto diritto va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio (C. 07/4764, C. 07/1561, ³⁴ C. 19446, C. 10210), parametro cui la Corte di ²⁴ ~~appello~~ ¹⁴ ~~di~~ ¹⁷ ~~appello~~ puntualmente dichiarato di volersi attenere (p. 7).

Il punto in contestazione, dunque, non attiene tanto alla correttezza del criterio seguito (che per l'appunto non è stato censurato), ma piuttosto alla conseguente valutazione che, nel merito, la Corte di appello ha nel concreto compiuto.

Sul punto tuttavia la detta Corte ha sufficientemente motivato la decisione adottata ritenendo che, pur a



seguito delle acquisizioni immobiliari della
consequenti alla morte della madre, perdurasse una
significativa sproporzione fra i redditi delle parti,
oggettivamente desumibile dalle loro dichiarazioni dei
redditi, e che non avessero rilevanza in senso
contrario nè la sopraggiunta autonomia delle due figlie
(atteso che entrambi i genitori avrebbero tratto
beneficio da tale evento), nè l'acquisizione della
intera proprietà della casa coniugale da parte della
in ragione del fatto che lo Zingoni
manterrebbe la disponibilità di " quasi il doppio delle
risorse su cui può contare l'appellante ".

Si tratta dunque di valutazione di merito basata su
argomentazioni immuni da vizi logici, contrastata
unicamente sotto il profilo di una difforme
interpretazione del materiale probatorio acquisito, e
pertanto non sindacabili in questa sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con
condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre




alle spese generali e agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 03/196.

Roma, 10.10.2011

Il consigliere estensore

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 NOV. 2011

Il